

Legge regionale 11 novembre 2011 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 17/11/2011

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.

Art. 5

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9331, con la denominazione "Contributi a soggetti privati per la promozione della Regione".

2. Per le finalità previste:

a) dall'articolo 4, comma 8, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 9332, con la denominazione <<Finanziamento a "TurismoFVG" per l'acquisizione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>;

b) dall'articolo 4, comma 11, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9333, con la denominazione <<Contributi per eventi di promozione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>;

c) dall'articolo 4, comma 12, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9334 con la denominazione <<Contributi per la promozione radiotelevisiva delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia>>.

3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, previsti in 100.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700, partita 66 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.